



COMUNE DI PUMENENGO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
RACCOLTA RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 28/10/2024

Regolamento Comunale per la Gestione del Centro di raccolta rifiuti urbani

PREMESSA

Il Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani, struttura a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti ed, in particolare, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli orari, le modalità e le condizioni di accesso e di conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta dei Rifiuti urbani di Via Alcide De Gasperi per assolvere al bisogno di ottimizzazione del processo di raccolta dei rifiuti urbani della comunità.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Si definisce Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani una *“area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.”*
2. Si definisce Detentore *“il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene”*.
3. Si definisce Rifiuto *“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del Decreto 152/2006 e succ. mod. ed int. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”*.
4. Si definisce Raccolta *“l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto”*
5. Si definisce Raccolta differenziata *“la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia”*.
6. Si definisce Gestore *“il soggetto responsabile della conduzione del Centro di Raccolta”* che può coincidere o meno con il Comune stesso.

ART. 3 – UBICAZIONE E REQUISITI TECNICI

Il Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani, di seguito brevemente chiamato Centro, è stato progettato e realizzato osservando tutti i requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009, ivi compresi quelli necessari perché l’attività di gestione sia posta in essere secondo i dettami operativi di cui all’Allegato 1 al predetto Decreto, nonché possiede in concreto tutte le caratteristiche anzidette. Esso è stato realizzato in zona urbanisticamente compatibile con le norme di piano vigenti e dotata delle caratteristiche di accessibilità previste dal precitato Decreto e viene gestito, oltre che conformemente alla precitata disciplina tecnica, anche nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro

ART. 4 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO

L’accesso al Centro è consentito alle utenze domestiche del comune di Pumenengo che siano in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani.

L’accesso al Centro è inoltre consentito al personale comunale addetto ai servizi di manutenzione per il conferimento dei rifiuti prodotti nell’ambito dei medesimi servizi.

ART. 5 – RIFIUTI CONFERIBILI

Premesso che il Centro è una struttura che serve a integrare il normale servizio di raccolta a domicilio, le frazioni di rifiuto che possono essere conferite sono quelle che, per tipologia o per dimensioni, non rientrano appunto nel normale servizio di ritiro porta a porta.

Ciò premesso, le tipologie di rifiuto che possono essere conferite nel Centro sono le seguenti:

Descrizione	Codice CER
rifiuti ingombranti (<i>es.: mobili, poltrone, materassi, sedie e tavolini in plastica, imballaggi in polistirolo</i>)	20 03 07
legno (<i>es.: mobili e arredi in genere che non siano assemblati con altri materiali diversi dal legno</i>)	20 01 38
rifiuti biodegradabili (<i>vegetali derivanti dalla manutenzione del verde</i>)	20 02 01
metallo (<i>es.: rottami di ferro, acciaio, alluminio, ottone, rame</i>)	20 01 40

ART. 6 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro. Il Gestore può chiudere temporaneamente il Centro nel caso i conferimenti risultino anormalmente elevati e tali da compromettere il buon funzionamento del Centro.

All’interno del Centro possono circolare sia le autovetture che furgoni con portata non superiore a 35 q.li, e la quantità dei rifiuti che ogni utenza domestica, di cui all’art. 4, può conferire, è così regolamentata:

- se il conferimento dei rifiuti avviene con l'uso di una autovettura ovvero di mezzi ad essa equivalenti la quantità conferibile è quella che può normalmente essere trasportata con una autovettura con un massimo di un ingresso al Centro per ogni giorno di apertura.
- se il conferimento dei rifiuti avviene con l'uso di un furgone, la quantità conferibile è pari a mc. 2,00 con un massimo di un ingresso al Centro per ogni giorno di apertura.

ART. 7 – ATTREZZATURE

Il Centro è dotato delle attrezzature e degli impianti necessari a garantire l'agibilità, la sicurezza, l'igiene e la tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine il Gestore del Centro, di cui al punto 6 dell'art. 2, assicura la costante sostituzione o vuotatura dei contenitori saturi con gli idonei mezzi. Qualora il noleggio e il trasporto dei cassoni vengano affidati ad altra ditta, il Gestore del Centro provvederà a richiedere il suddetto servizio di sostituzione o vuotatura con la dovuta periodicità e tempestività.

Conseguentemente i servizi di raccolta differenziata devono:

1. essere eseguiti con una periodicità tale da garantire la costante accessibilità ai relativi contenitori da parte dell'utenza, al fine di impedire la sospensione del servizio, o il conferimento extra contenitore;
2. essere eseguiti mediante contestuale asporto del contenitore pieno e sostituzione con un analogo vuoto, al fine di evitare l'assenza di idonei spazi di conferimento;
3. essere eseguiti possibilmente negli orari di chiusura del centro, laddove la movimentazione dei contenitori interessi aree di passaggio dell'utenza, o nelle prime ore d'apertura giornaliera al fine di creare la maggior disponibilità di spazio prima del conferimento;
4. essere eseguiti evitando la fuoriuscita, anche accidentale, di materiale raccolto nei contenitori, nel qual caso e nel caso di conferimenti fuori dai contenitori per mancanza di spazio, l'operatore addetto allo svuotamento dovrà obbligatoriamente provvedere alla raccolta di detto materiale al fine di garantire il livello di decoro e pulizia dell'area interessata.

I contenitori presenti nel Centro sono di forma e dimensione adeguata alle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto ivi conferite e sono contraddistinti da apposita segnaletica. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al Centro, non dovrà essere superiore a 3 mesi.

Ogni materiale in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da apposito formulario redatto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 8 – ORARIO DI APERTURA

Di norma il Centro deve essere aperto al pubblico almeno il sabato e un altro giorno della settimana secondo gli orari e il calendario di apertura stabiliti con delibera di Giunta Comunale. Vengono fissati come giorni di chiusura tutte le festività nazionali e locali.

Al provvedimento deve essere data pubblicità, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti internet istituzionali.

La Giunta Comunale potrà disporre con proprio atto la modifica dei giorni e/o orari.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dai giorni e dagli orari di apertura ad eccezione degli utenti di cui al successivo art. 9 ultimo comma.

ART. 9 – ACCESSO

L'accesso al Centro è consentito alle utenze specificate all'art. 4 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Se l'utente si avvale di terzi per il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso il Centro, il terzo incaricato dovrà essere munito di specifica delega che dovrà esibire al personale addetto alla gestione del Centro e depositarla presso il Centro stesso.

Il diritto dell'utente di accedere al Centro viene controllato dal Gestore. In presenza di un sistema di controllo elettronico degli accessi, l'identificazione e il diritto di accesso dell'utente avvengono tramite la Carta Regionale dei Servizi, o con altra tessera dedicata che il Gestore o il Comune fornirà all'utente. In alternativa a questo sistema di controllo, l'utente, a richiesta del Gestore, è comunque tenuto ad esibire un documento di riconoscimento.

L'eventuale tessera dedicata, fornita dal Gestore all'utente per l'accesso al Centro, è strettamente personale e non cedibile. In caso di smarrimento il titolare dovrà farne denuncia ai Carabinieri e richiedere al Gestore un duplicato della medesima, previo pagamento delle spese di riproduzione. In caso di emigrazione o cessazione dell'attività, l'utente dovrà allegare alla domanda di cancellazione dalla tariffa la tessera dedicata che verrà annullata.

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, l'accesso al Centro di raccolta, in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, è consentito unicamente alle ditte incaricate di prelevare e avviare a recupero e/o smaltimento i rifiuti, al gestore del Centro e agli operai comunali nell'ambito delle rispettive funzioni.

ART. 10 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

L'utente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

Gli eventuali sacchi utilizzati per il conferimento dei rifiuti ingombranti non dovranno essere neri ma di tipo semitrasparente.

Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dall'utente previo assenso del personale addetto alla gestione del Centro. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale addetto che, in ogni caso, è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare l'utente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

In ogni caso, il deposito di quanto conferito deve essere realizzato con le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 5 dell'Allegato I al Decreto citato nella Premessa del presente Regolamento.

ART. 11 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO

Gli utenti del Centro sono tenuti a:

1. trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
2. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;

3. rispettare il limite di velocità indicato in loco e a non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area.

ART. 12 – MODALITA' DI GESTIONE

Il Centro potrà essere gestito dal Comune stesso o da terzi che siano iscritti all'albo nazionale gestori ambientali come previsto dall'articolo 2 comma 4 del D.M. 08.04.2008 e s.m.i.

Il Gestore è responsabile della corretta e adeguata gestione del Centro, in conformità al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.

Il personale addetto alla gestione del Centro deve essere idoneamente formato e addestrato in materia di sicurezza e di gestione di rifiuti in conformità alle previsioni della normativa vigente. Deve essere munito di attrezzatura, abbigliamento e DPI consoni alla mansione svolta e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere riconoscibile con tesserino identificativo.

Il Gestore è tenuto:

1. a curare l'apertura e la chiusura del Centro nei giorni e negli orari prestabiliti;
2. ad assicurare la costante pulizia dell'area e a raccogliere eventuali rifiuti che si dovessero trovare all'esterno dei contenitori;
3. ad eseguire, prima di consentire qualsiasi scarico, tutte le verifiche necessarie in ordine al diritto dell'utente di accedere al centro ed ai rifiuti che intende conferire;
4. a respingere i materiali qualora difformi, fornendo le debite spiegazioni all'utenza;
a fornire il necessario aiuto/assistenza agli utenti per lo scarico dei rifiuti;
5. a sensibilizzare l'utenza ad un conferimento corretto e quanto più possibile differenziato dei rifiuti;
6. a tenere un registro informatico o manuale nel quale annotare i nominativi delle utenze domestiche che accedono al Centro;
7. a provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro;
8. a mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
9. a gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
10. a rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
11. a stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento;
12. segnalare al Comune o, se del caso direttamente al Comando di Polizia Locale ogni significativa violazione del presente regolamento;
13. segnalare al Comune ogni e qualsiasi disfunzione rilevata nell'ordinaria gestione, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, o all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio;
14. a sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente all'interno del Centro, di proprietà del Comune o del Gestore;
15. a regolare l'accesso dei mezzi privati in funzione del numero di automezzi già presenti all'interno della struttura, al fine di evitare situazioni di pericolo o di intralcio allo scarico dei materiali ed alla circolazione dei veicoli;
16. ad effettuare tutte le attività contemplate dall'art. 6.1 e 6.2 dell'Allegato I al Decreto menzionato nella Premessa al presente Regolamento.

ART. 13 – DANNI E RISARCIMENTI

Il Gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

Gli utenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

Il Comune non risponde dei danni causati dal Gestore e dagli utenti.

ART. 14 – CONTROLLO DEL COMUNE

Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli uffici comunali preposti tutti i dati e le informazioni inerenti alla gestione del centro di raccolta.

Il Comune potrà svolgere verifiche periodiche per accertare il corretto funzionamento del Centro e il rispetto del presente Regolamento.

Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

ART. 15 – PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro e stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti agli impianti di recupero e di smaltimento, salvi diversi accordi contenuti nel contratto di appalto che regola i rapporti con il gestore delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento, se diverso dal Gestore del Centro, ovvero salvi diversi accordi con quest'ultimo.

Competono al Comune, fermo quanto previsto a titolo di eccezione nel secondo e terzo allinea del comma precedente, i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e gli eventuali ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.

ART. 16 – DIVIETI

Presso il Centro severamente vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 4;
- b) abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro;
- c) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
- d) utilizzare sacchi neri per il conferimento dei rifiuti;
- e) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- f) manipolare e asportare i rifiuti depositati per finalità diverse da quelle previste dal presente Regolamento.

ART. 17 – CONTROLLI

Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento avvengono per decisione del Comune, su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino, su segnalazione anche verbale da parte degli addetti alla gestione del Centro ovvero su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Locale delle Guardie Ecologiche Provinciali e delle Forze dell'Ordine.

ART. 18 – SANZIONI

Fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni delle seguenti normative:

- per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa;
- per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i..

Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente regolamento e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta comunale. Gli importi si intendono relativi a ciascuna singola violazione e vengono applicati per ogni singola difformità rilevata. Per le violazioni non espressamente contemplate al presente regolamento, il Comune si riserva di valutare ciascun ulteriore caso in base alla gravità dell'inosservanza e alla recidività del soggetto inadempiente.

Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie che il Comune comminerà nella misura seguente:

VIOLAZIONE	SANZIONE	riferimento
Accesso e conferimento rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 4	€. 280,00	Art. 16 lettera a.
Abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro	€. 100,00	Art. 16 lettera b.
Depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	€. 80,00	Art. 16 lettera c.
Utilizzo di sacchi neri non trasparenti per il conferimento dei rifiuti	€. 80,00	Art. 16 lettera d.
Scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	€. 80,00	Art. 16 lettera e.
Manipolazione e asportazione rifiuti con finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento	€. 280,00	Art. 16 lettera f.

L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

È abrogata ogni disposizione regolamentare precedente, contraria e incompatibile con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimanda per quanto non contemplato, alle disposizioni di legge citate nello stesso Decreto ed a

qualsiasi altra norma vigente o futura in materia di gestione di rifiuti urbani, di igiene e sanità pubblica e di sicurezza del lavoro.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi di quanto stabilito nel vigente Statuto Comunale, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale.